DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

# Art. 15

## Disponibilità residue sul fondo comune regionale

Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' ripartito tra le regioni nel modo seguente:

Piemonte..... L. 70.467.474.000 Lombardia..... " 125.757.417.000 Veneto..... " 66.383.999.000 Liguria..... " 27.716.051.000 Emilia-Romagna..... " 66.312.357.000 Toscana..... " 58.355.178.000 Umbria..... " 21.362.257.000 Marche..... " 29.577.469.000 Lazio..... " 77.314.262.000 Abruzzo..... " 33.621.628.000 Molise..... " 15.571.739.000 Campania..... " 168.536.908.000 Puglia..... " 119.729.620.000 Basilicata..... " 30.653.135.000 Calabria..... " 88.640.506.000 ---------- Totale... L. 1.000.000.000.000

Versione in vigore dal 3 maggio 1992, non più in vigore dal 2 luglio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti |
| Estremi | Decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-ed-altre-1992/art-15-disponibilita-residue-sul-fondo-comune-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it